

Sentenza n. 10276/2023 pubblicata il 28/06/2023
RG n. 70803/2021

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE V CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico

Dr. Luigi Cavallo

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 70803 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 7 febbraio 2023, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

Tra

Sig. P****o Sinopoli E****o, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 82, presso lo S****o dell'Avv. L****i F****e, che lo rappresenta e difende per procura in atti

ATTORE

E

Condominio di Roma, Via R. S****o 12, in persona dell'amministratore p.t. Sig. D****o D****i, elettivamente domiciliato in Roma, Via C****o M****o 19, presso lo S****o dell'Avv. F****a I****i, che lo rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTO

OGGETTO: I****a delibera assembleare

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 febbraio 2023, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. P****o xxxx E****o esponeva che l'assemblea del Condominio Roberto S****o 12 aveva deliberato, in data 19 luglio 2021, la revoca della sua nomina quale amministratore, nominando il Sig. D****o D****i quale nuovo amministratore.

Rilevava che la precedente assemblea del 7 giugno 2021 lo aveva confermato all'unanimità, laddove, con successiva convocazione

autonoma di assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c., veniva disposta la sua revoca dalla carica.

Contestava la decisione assunta, attesa l'illegittimità della convocazione autonoma da parte dei condomini, l'apposizione di firme apocriefe sul verbale impugnato, la nullità di quanto deliberato per mancata indicazione del compenso del nuovo amministratore, oltre che la mancanza di ogni riferimento alla prima convocazione. Contestava altresì l'illegittimità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in assenza delle deleghe dei comproprietari e per le modalità di svolgimento dell'assemblea.

Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera impugnata, con condanna al risarcimento del danno subito per euro 1.200,00 per ogni anno sino alla definizione della controversia.

Si costituiva in giudizio il Condominio di Roma, Via R. S****o 12, che eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, attesa la mancata presenza personale dell'attore e la difformità tra oggetto, ragioni e parti dell'istanza di mediazione e quelli del giudizio.

Eccepiva altresì l'incompetenza per valore del Giudice adito, contestando nel merito le deduzioni di controparte.

Concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni di improcedibilità e di incompetenza per valore, il rigetto delle domande attrici nel merito.

Sull'avanzata eccezione di improcedibilità del giudizio, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 7 febbraio 2023, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo evidenziare che, costituendosi nel presente giudizio, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; in particolare, il Condominio di Roma, Via R. S****o 12, ha innanzi tutto evidenziato la mancata presenza personale dell'attore nel corso del procedimento.

Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. (C.C. 8473/19).

In particolare, nella detta pronuncia, la Cassazione ha chiarito che l'onere della parte che intenda agire in giudizio, o che avendo agito si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal Giudice, di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare un suo parere negativo sulla possibilità di proseguire la procedura stessa.

E' quindi richiesta, prosegue la pronuncia, l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte ed è altresì richiesta la comparizione personale davanti al mediatore e la partecipazione al primo incontro; peraltro, con procura speciale sostanziale, è possibile validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, e quindi anche il difensore in quanto però munito di apposita procura sostanziale. Su tale ultimo punto, in particolare, la Suprema Corte rileva come, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore; in altri termini, evidenzia la citata pronuncia, la parte che non partecipa personalmente alla mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questi una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Nel caso di specie, per come emergente dal prodotto verbale di mediazione in data 7 ottobre 2021, per la parte istante, odierno attore, era presente l'Avv. L****i F****e in rappresentanza del Sig. xxxxxxxx; inoltre, la procura speciale per la procedura di mediazione rilasciata dall'attore, peraltro depositata da parte attrice a corredo delle proprie note di trattazione scritta in data 23 gennaio 2023, risulta autenticata in calce dal medesimo difensore, Avv. F****e.

Né appare rilevante che parte attrice abbia dato autonomo impulso a nuovo procedimento di mediazione, concluso con esito negativo in data 23 novembre 2022, tenuto conto, ex D.L. 28/10, che l'esperimento della procedura deve ritenersi preliminare all'esercizio in giudizio dell'azione e che il Giudice provvede, assegnando termine per la presentazione della relativa domanda, quando la mediazione non sia stata esperita.

Alla luce delle considerazioni che precedono e dei citati principi giurisprudenziali, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata eccezione deve essere accolta e deve quindi dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

I) Dichiarò l'improcedibilità del presente giudizio;

II) Condannò parte attrice al pagamento delle spese di lite

in

favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro

2.300,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro

600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase

decisoria, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2023

IL GIUDICE